



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 405 del 2013, proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Societa' Cooperativa, Studio Striolo,
Fochesato & Partners, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Bianchini, con
domicilio eletto presso Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Universita' Degli Studi Di Padova, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio
Domenichelli, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Carron Cav. Angelo S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato,
Franco Stivanello Gussoni, Nicola Creuso, con domicilio eletto presso Franco
Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593; Gino Nicolini S.R.L., Mag
Costruzioni S.R.L., Impresa Costruzioni F.Lli Gallo S.R.L., S.I.C.E. Societa'
Impianti Costruzioni Elettrotermoidrauliche S.R.L., Studio Architetti Mar S.R.L.,

Iconia Ingegneria Civile S.R.L., Tfe Ingegneria S.R.L., Progetto Decibel S.R.L.,
Arc. Giorgio Galeazzo, Dott. Geol. Eugenio Colleselli, Arch. Silvia Ballarin;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Societa' Carige R.D. Assicurazione E Riassicurazioni Spa, rappresentato e difeso
dagli avv. Ruggero Sonino, Daniele Calloni, con domicilio eletto presso Ruggero
Sonino in Venezia, San Polo, 720, Calle del Paradiso;

per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale dell'Università intimata rep. n. 658/2013 prot.
n. 12819 del 21.2.2013, recante l'aggiudicazione definitiva in relazione alla
procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione
dei lavori di restauro e ristrutturazione del Complesso Edilizio Beato Pellegrino (ex
Ospedale Geriatrico) a Padova; della nota dell'Università intimata - Area Edilizia,
Patrimonio immobiliare e acquisti - Servizio Gestione Commesse edilizia prot. n.
12912 del 21.2.2013; di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice; nonché di
ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università Degli Studi Di Padova e di
Carron Cav. Angelo S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal
ricorrente incidentale Carron Cav. Angelo Spa, Studio Architetti Mar Srl,
rappresentato e difeso dagli avv. Franco Stivanello Gussoni, Nicola Creuso, Guido
Sartorato, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia,
Dorsoduro, 3593;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Consorzio Cooperative Costruzioni-CCC Società Cooperativa ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di tutti gli atti concernenti l'esito della gara bandita dall'Università degli studi di Padova per l'affidamento dell'appalto relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori di restauro e ristrutturazione del Complesso Edilizio Beato Pellegrino (ex Ospedale Geriatrico) a Padova" ed in particolare del decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Padova (rep. n. 658/2013, prot. n. 12819) del 21 febbraio 2013 e dei relativi allegati, recante l'aggiudicazione definitiva di detto appalto all'A.T.I. Carron Cav. Angelo S.p.A. e al R.T.P. Studio Architetti Mar S.r.L. Con il medesimo gravame è stato inoltre richiesto sia la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato nelle more sia il risarcimento del danno.

2. L'impugnazione è affidata a sei motivi di ricorso.

2.1. Con i primi due, si deduce violazione e/o falsa applicazione del par. IV.2.1) del bando di gara, degli artt. 3, 4 e 11 del disciplinare di gara e dell'art. 2 del "Capitolato Speciale d'Appalto – Sezione I - Norme per la gestione e controllo dell'appalto", nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, l'offerta tecnica predisposta dall'ATI guidata da Carron avrebbe «stravolto l'assetto del progetto definitivo, introducendo delle sostanziali varianti al progetto, modificando i profili edilizi, le altezze e le volumetrie», non solo "non ammissibili"

alla stregua della disciplina di gara citata ma anche “non attuabili”, ove le competenti autorità non rilasciassero i necessari atti di assentimento, in considerazione del regime vincolistico riguardante il compendio immobiliare in ordine al quale dovrebbero svolgersi i lavori (dichiarato di interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004). Ed invero, le soluzioni migliorative progettuali consentite dalla legge di gara avrebbero dovuto riguardare elementi ben precisi, quali i serramenti, il controllo della radiazione solare e dell’illuminazione, i materiali dei profili dei serramenti in acciaio (per gli edifici in ristrutturazione), i rivestimenti delle facciate, gli intonaci, viceversa l’A.T.I. aggiudicataria, anziché proporre una soluzione migliorativa rispetto al progetto posto dalla stazione appaltante a base di gara, avrebbe modificato in maniera consistente alcune fondamentali specifiche del progetto definitivo, che avrebbe dovuto costituire invece l’immodificabile riferimento per l’elaborazione del progetto esecutivo e ciò, in particolare, con riferimento alla proposta prevista per la «copertura di uno degli edifici ricompresi nell’oggetto dell’appalto (P4-galleria)».

2.2. In via subordinata alla non ammissibilità dell’offerta, per le ragioni suddette, si deduce che ad essa, in ogni caso, non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punteggio, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 del disciplinare.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la mancata dichiarazione da parte di una delle mandanti del Raggruppamento di Professionisti (Progetto Decibel S.r.l.), richiesta a pena di esclusione dalla legge di gara, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Progetto Decibel S.r.l., sig. C. Rinaldi.

2.4. Con il quarto motivo, si contesta la violazione e/o falsa applicazione dei paragrafi III.2.2) e III.2.3) del bando di gara e dell’art. 10, lett. BI), n. 11b), del disciplinare di gara, oltre che eccesso di potere sotto vari profili, in quanto nel

modello Bl dimesso in gara, un altro dei componenti del Raggruppamento di professionisti, l'arch. G. Galeazzo, avrebbe attestato (nelle forme dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) al punto 11.b), il possesso di requisiti di qualificazione non corrispondenti alle risultanze delle certificazioni.

2.5. Con il V motivo, la ricorrente deduce un ulteriore profilo di violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che eccesso di potere sotto vari profili, in quanto gli amministratori di una delle Mandanti dell'A.T.I. aggiudicataria, l'Impresa Costruzioni F.lli Gallo S.r.l., nel rendere le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti generali di partecipazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, avrebbero attestato in capo a sé una serie di precedenti penali relativi a fattispecie di reato commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, senza tuttavia che risulti (dai verbali di gara) che la Commissione abbia proceduto alla necessaria valutazione di tali precedenti e alla loro eventuale incidenza sulla moralità professionale del concorrente.

2.6. Con il sesto e ultimo motivo si contestano le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice ed i corrispondenti punteggi assegnati, rilevando profili di «manifesta illogicità ed incongruità, tali da inficiarne la complessiva attendibilità, emergendo altresì delle gravi carenze istruttorie» che si riverbererebbero in «macroscopici vizi della motivazione» e ciò, in particolare, con riguardo all'elemento di valutazione di cui ai punti "A.1)" – in particolare sotto i profili dell'aspetto estetico e del risparmio energetico –, e "A.2)" dell'art. 11 del disciplinare di gara.

3. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente contestando la fondatezza di tutti i motivi di ricorso ed osservando in particolare, con riguardo ai primi due motivi di ricorso, che la copertura della galleria P4, in quanto costituita da un'ampia superficie vetrata da considerarsi "serramento", rientrerebbe a tutti gli effetti fra le migliorie consentite. Peraltro detta soluzione migliorativa oltre a

mantenere inalterate le caratteristiche della galleria in questione e ad incidere in maniera non significativa (5%) sulla superficie complessiva del manufatto, risulterebbe altresì influente sotto il profilo urbanistico, dovendosi in ogni caso rilevare che l'approvazione e la validazione della progettazione esecutiva comporterà necessariamente il coinvolgimento dell'ente preposto alla tutela del vincolo culturale.

4. Si è costituita in giudizio anche l'ATI controinteressata contestando, del pari, la fondatezza di tutti i motivi di ricorso ed affermando in particolare, con riguardo al terzo motivo di ricorso, che il sig. Rinaldi non sarebbe stato tenuto ad alcuna dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, considerato che il R.T.P. di cui fa parte Progetto Decibel, in qualità di raggruppamento dei progettisti solo "indicato" e non concorrente, non avrebbe assunto il ruolo di partecipante, rimanendo pertanto estraneo alla stipula del contratto con la p.a.

4.1. Quanto alle inesattezze nelle dichiarazioni rese (con il modello B1) dall'arch. Galeazzo (anch'esso facente parte del citato raggruppamento dei progettisti) con riguardo all'indicazione degli importi di due servizi tra quelli indicati nell'ultimo decennio, si tratterebbe di un mero errore materiale di trascrizione non idoneo, in ogni caso, a far venir meno i requisiti di partecipazione riferiti alla progettazione. Quanto poi alle valutazioni di natura discrezionale compiute dalla Commissione di gara con riferimento all'offerta tecnica, esse non sarebbero in alcun modo censurabili.

5. L'A.T.I. controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale volto a contestare la stessa legittimazione a proporre l'impugnativa principale in conseguenza della necessaria esclusione dalla gara dell'A.T.I. ricorrente, per la pretesa carenza, in capo a quest'ultima, di indefettibili requisiti di qualificazione di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari tali da pregiudicarne la stessa possibilità di partecipare alla gara.

5.1. In primo luogo, si contesta la violazione dell'art. 10, lettera B1, n. 11.c) e dell'art. 8, punti 7 e 8, del disciplinare di gara da parte della società Prisma Engineering s.r.l. mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti – composto dalla Prisma Engineering s.r.l (60%) da Stiolo , Fochesato & Partners (7%), da Tecnostudio s.r.l. (15,7%), da S.M. Ingegneria s.r.l. (17,43%), dal dott. Ferrari (0,25%) e dall'arch. Strada (0,25%) – in relazione ad uno dei due servizi apicali che i progettisti avrebbero dovuto aver prestato negli ultimi dieci anni per poter essere ammessi alla gara. Osserva, sul punto, la controinteressata che i lavori edili, con riguardo al dichiarato servizio di progettazione esecutiva del blocco operatorio, rianimazione, radiologia, pronto soccorso e nuovi accessi all'ospedale di Feltre (servizio relativo al 2011), non potrebbero esser fatti rientrare nella categoria “1d” (“opere edili”) richiesta dall'attuale disciplina di gara (cfr. art. 10, lettera B1, punto 11.c)) in quanto classificati “1c” dalla relativa *lex specialis*. Peraltro, prosegue la controinteressata, il valore reale delle opere edili in questione, anche qualora ricondotte nella diversa categoria “1d” ed al lordo del ribasso d'asta, sarebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quello dichiarato dalla società di ingegneria ed al valore minimo richiesto dall'art. 10, lett. B1, punto 11.c), del disciplinare, pari a € 9.502.968,72.

5.2. In secondo luogo, si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto la polizza offerta dal raggruppamento ricorrente non presenterebbe i requisiti minimi richiesti dalla legge per soddisfare gli interessi pubblici sottesi alla citata disposizione normativa non essendo individuabile né la persona fisica (a causa dell'illeggibilità delle firme) che l'avrebbe concretamente rilasciata, né l'esatta identificazione della Agenzia che l'avrebbe emessa, con conseguente impossibilità di riferire la polizza in questione ad un soggetto titolare dei necessari poteri all'interno dell'impresa assicuratrice. Detta polizza dovrebbe pertanto essere considerata *tamquam non esset*. Peraltro, ove si dovesse ritenere che

tale assicurazione sia stata rilasciata dall'Agenzia 1404 di Roma, essa risulterebbe in ogni caso emessa al di fuori dei poteri espressamente consentiti (che non ammetterebbero il rilascio di polizze per un capitale assicurato superiore a € 200.000,00).

5.3. In terzo luogo la controinteressata deduce la violazione dell'art. 38, lettere b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006 non essendo stata effettuata la necessaria dichiarazione per alcuni direttori tecnici (Margini, Bolzoni, Accardo e Steno) cessati nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

5.4. Con il quarto ed ultimo motivo la controinteressata contesta la violazione dell'art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010, in relazione all'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006. Infatti, il raggruppamento ricorrente relativamente alla "parte lavori" sarebbe di tipo misto in cui: CCC s.c. svolgerebbe le funzioni di capogruppo, dichiarando di possedere interamente i requisiti relativi alla categoria prevalente OG2; S.I.E.L.V. s.p.a. sarebbe mandante, dichiarando di possedere interamente i requisiti relativi alla categoria prevalente OG11; S.V.E.C. rivestirebbe il ruolo di cooptata.

5.4.1. Ciò premesso, prosegue la ricorrente incidentale, la cooptata, possedendo requisiti per assumere una quota pari al 13 % della lavorazione relativa alla categoria prevalente (OG2 in classifica IV) e, dunque, in misura superiore al minimo richiesto per poter assumere il ruolo di mandante di raggruppamento orizzontale (pari al 10%, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR n. 207 del 2010), avrebbe potuto partecipare come mandante di un'ordinaria associazione di tipo orizzontale con CCC. La circostanza di non aver utilizzato l'A.T.I. ordinaria di tipo orizzontale e di aver invece fatto ricorso all'istituto della cooptazione determinerebbe l'inammissibilità del raggruppamento, poiché in tale modo S.V.E.C. avrebbe potuto acquisire una percentuale di lavorazioni (pari al 20%) ben superiore alla percentuale che alla stessa sarebbe spettata ove avesse (come avrebbe dovuto) far ricorso all'associazione di tipo orizzontale (corrispondente al 13 %).

Inoltre, ricorrendo alla cooptazione di S.V.E.C., la stazione appaltante si sarebbe visto indebitamente ridurre il numero dei soggetti responsabili ex art. 37, comma 5, del codice dei contratti dato che la cooptata non assumerebbe alcuna responsabilità, al contrario di quanto accade per la mandante di un'a.t.i. ordinaria di tipo orizzontale, responsabile in solido unitamente alla mandataria.

5.5. Con il quinto motivo, la ricorrente incidentale deduce la mancata valutazione ad opera della Commissione giudicatrice del precedente penale -OMISSIS-

6. Con atto di intervento *ad opponendum* all'accoglimento del ricorso incidentale depositato in data 22 maggio, si costituiva, in vista dell'udienza pubblica del successivo 25 maggio, fissata per la trattazione del merito, la Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazione s.p.a. nella sua qualità di soggetto che avrebbe emesso la citata polizza prodotta dalla ricorrente principale.

7. All'esito di detta udienza, il Collegio, sospesa ogni decisione sul ricorso (ivi compresa quella sull'ammissibilità dell'intervento suddetto), disponeva un approfondimento istruttorio al fine di chiarire l'esatta qualificazione dei lavori concernenti la realizzazione del nuovo blocco operatorio, rianimazione, radiologia, pronto soccorso e dei nuovi accessi all'ospedale di Feltre, nonché la portata della certificazione rilasciata da tale amministrazione in data 3.4.2012, rispetto alla qualificazione dei lavori medesimi operata dalla legge di gara, invitando la ULSS 2 di Feltre a fornire ogni elemento utile al riguardo.

8. Le parti, in vista della discussione, hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a..

9. In particolare, la ricorrente principale, quanto all'ordine delle questioni da trattare, ha chiesto in ogni caso l'esame anche del ricorso principale oltre a quello incidentale, non potendosi nel caso in esame aderire ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2011. È stata, inoltre, eccepita la tardività del ricorso incidentale notificato il 22 aprile del 2013 e dunque «oltre lo spirare del

termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica del gravame principale del 22 marzo 2013».

9.1. Nel merito del ricorso incidentale, la ricorrente principale ha dedotto l'infondatezza di tutti i profili di censura, ed in particolare l'irrilevanza del fatto che la legge di gara concernente i lavori affidati dall'ULSS 2 di Feltre riporti una diversa classificazione dell'opera sussumendola entro la categoria "1c", dovendo in ogni caso darsi prevalenza alla certificazione rilasciata dall'ente sanitario appaltante medesimo (cfr. doc. 19 di parte ricorrente) in cui, per quel che interessa la presente controversia, si dichiara che l'importo complessivo dei lavori svolti dalla società Prisma Engineering s.r.l. per la realizzazione del nuovo blocco ospedaliero di Feltre «è di €18.310.445,00, di cui € 250.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per le seguenti classi e categorie di progettazione: - per opere edili (cat. Id) € 9.504.493,42 (di cui strutture cat. Ig € 3.181.418,73) ...». Sul punto la difesa della ricorrente ritiene perfettamente rispondente la attestazione rilasciata anche da Cofely (impresa incaricata di eseguire i lavori in questione) che riporterebbe lo stesso importo per i lavori afferenti la categoria "Id" dichiarato da Prisma nella gara in esame. In ogni caso, Prisma Engineering possiederebbe comunque il requisito richiesto dalla disciplina di gara, poiché esso andrebbe commisurato alla misura del 60% (di € 9.502.968,72), in ragione della propria quota percentuale di partecipazione al R.T.P., pari dunque a € 5.701.781,23. Con la conseguenza che, anche a voler scorporare l'importo afferente la categoria "Ig", la residua somma di € 6.323.011,69 sarebbe certamente capiente rispetto a quello minimo richiesto per la categoria "1d".

9.2. Con riferimento al secondo profilo di censura incidentale, si deduce la perfetta validità della polizza rilasciata da Carige Assicurazioni s.p.a.

9.3. Quanto alla dedotta carenza della dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, la ricorrente principale deduce che CCC avrebbe presentato in sede di gara una specifica dichiarazione del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione in ordine alla sussistenza dei suddetti requisiti comprensivi anche di quelli riferibili ai direttori tecnici cessati.

10. All'udienza pubblica del 19 giugno 2013, dopo rituale discussione di tutte le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* in ordine al ricorso incidentale depositato in segreteria in data 22 maggio 2013, in vista dell'udienza di discussione del merito fissata per il successivo 25 maggio.

Ed invero, risulta palese la violazione dei termini perentori stabiliti dall'art. 50, co. 2 e 3, c.p.a. per la notificazione e il deposito dell'atto di intervento. Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363), la nuova disciplina introdotta dall'art. 50 c.p.a. prevede, sul piano strettamente procedurale, che il deposito dell'atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso. Peraltro, la tardività del deposito non è sanabile ex post, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, n. 23 febbraio 2012, n. 1058; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331).

12. Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso incidentale, notificato l'ultimo giorno utile (lunedì 22 aprile 2013), posto che il 21 aprile 2013 cadeva di domenica.

13. Quanto all'ordine delle questioni da affrontare, il Collegio non ritiene di doversi discostare dai principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, in base ai quali deve essere esaminato per primo il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, dal momento che dal suo ipotetico accoglimento deriverebbe l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere.

14. Il ricorso incidentale è fondato con riguardo al primo, secondo e quarto motivo, secondo quanto di seguito osservato.

14.1. Risulta *per tabulas* (cfr. doc. 29 di parte ricorrente relativo al “modulo B1”) che Prisma Engineering abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 10, lett. B1, n. 11.c) del disciplinare di gara, in relazione ad uno dei due servizi apicali svolto negli ultimi dieci anni, relativamente alla classe e categoria “Id”, il servizio di progettazione esecutiva del plesso ospedaliero di Feltre, per un importo complessivo di € 9.504.493,42, a fronte di un importo minimo (per tale categoria) prescritto dal bando di gara di € 9.502.968,72.

14.2. La società Cofely (impresa appaltatrice dei lavori del complesso ospedaliero sopra citato) ha prodotto la relativa attestazione del 30.03.2012 in sede di verifica ex art. 48 del d. lgs. n. 163/2006, confermando che l'importo del valore delle opere edili ammontasse a € 9.504.493,42 riconducendole nella categoria “Id”.

14.3. Tuttavia, dalla lettura del certificato del Direttore Tecnico dell'ULSS 2 di Feltre del 03.04.2012 (cfr. doc. 19 di parte ricorrente), risulta che il valore delle opere edili, a prescindere dal fatto che sono state discrezionalmente ricondotte nella categoria “Id”, malgrado la relativa legge di gara le avesse inquadrato nella categoria “Ie”, ammontano in ogni caso ad € 6.323.011,69 essendo specificato che l'importo di € 9.505.493,42 è comprensivo anche dell'importo relativo alle strutture ammontante a € 3.181.481,73, di cui alla categoria “Ig”.

Pertanto, a prescindere dalla riqualificazione della classe operata ex post (da “Ie” a “Id”) dal direttore tecnico dell’ULSS 2 di Feltre con la certificazione in esame, deve ritenersi in ogni caso la non computabilità del valore delle opere ricomprese nella categoria “Ig”, ivi specificate (cfr. inciso «di cui per strutture cat. Ig € 3.181.481,73»), tra le opere edili di cui alla categoria “Id” richiesta dal disciplinare di gara.

14.4. Sul punto, deve infatti rilevarsi che l’art. 10, lettera B1, punto 11.b), del disciplinare di gara, mediante il richiamo espresso all’art. 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, richiedeva espressamente di indicare i due servizi relativi ai lavori “appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare”. Sicché, in base alla disciplina di gara, le opere strutturali dovevano essere tenute distinte dalle opere edili, non essendo pertanto ammessa una loro considerazione unitaria.

14.5. Conseguentemente, il raggruppamento ricorrente risulta sprovvisto del requisito ex art. 263, lett. c), del d.p.r. n. 270 del 2010, ovvero della classe e categoria “Id” dei due servizi apicali richiesti dalla disciplina di gara a pena di esclusione.

14.6. Sul punto, non può essere condivisa la tesi difensiva della ricorrente principale secondo la quale, ai fini della sussistenza del requisito, bisognerebbe fare riferimento alla quota di partecipazione al RTP di Prisma Engineering, in qualità di capogruppo mandataria, pari al 60%, con conseguente necessità di ricalcolare l’importo minimo richiesto per la categoria “Id” nella misura di € 5.701.781,23 (corrispondente, per l’appunto, al 60% dell’importo di € 9.505.968,72 indicato dal disciplinare).

14.7. Ed invero, il Collegio rileva al riguardo che il requisito di cui alla lett. c) dell’art. 263 d.p.r. n. 270 del 2010, per espressa previsione di cui all’ art. 261, comma 8, del Regolamento, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei,

con la conseguenza che ognuno dei due servizi richiesti per ciascuna categoria deve essere stato svolto per intero da uno dei soggetti del raggruppamento.

14.8. Peraltro, a ciò deve aggiungersi che la stazione appaltante, rispondendo ad un quesito rivolto prima dell'apertura della gara (cfr. FAQ punto 3.a, in atti), aveva chiarito che «in conformità a quanto statuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (...) e dal Consiglio di Stato (...), i progettisti indicati o associati devono aver svolto, con riferimento a ciascuna classe e categoria di lavorazioni di cui si compone l'intervento, due servizi di ingegneria relativi a lavori ciascuno dei quali, in relazione alla classe e categoria presa in considerazione, abbia un importo almeno pari a quello richiesto dalla *lex specialis*. Il requisito, in altri termini, non può essere soddisfatto mediante la somma degli importi dei lavori cui sono riferiti i due servizi, dovendo ciascun importo essere pari o superiore a quello prescritto».

14.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il primo motivo di ricorso incidentale merita accoglimento.

15. Passando all'esame del secondo motivo, deve rilevarsi che, in effetti, la polizza dimessa dal raggruppamento ricorrente (cfr. doc. 22 di parte ricorrente) non soddisfa le condizioni necessarie affinché sia identificabile, per la stazione appaltante, il soggetto legittimato ad impegnare la società garante (Carige Assicurazioni), posto che oltre alla illeggibilità della firma apposta dalla persona fisica che ha sottoscritto, per conto di detta società, la polizza fideiussoria in esame, non ricorre invero alcun ulteriore elemento utile per l'identificazione di quest'ultimo.

15.1. Se si considera, inoltre, che essa risulta, da un lato, rilasciata da "Agenzia Generale 1404 ROMA GENERALE" – la quale, dalla visura camerale depositata in atti, ha sede in Roma –, dall'altro "fatta in 4 esemplari" in Milano, emerge un'incertezza oggettiva anche circa il luogo di emissione e/o soggetto emittente che, unitamente alle carenze sopra evidenziate, preclude alla stazione appaltante di

esercitare il proprio potere/dovere di verificare la vincolatività e la validità dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi che l'offerente risultasse affidatario (ex art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto la mancanza assoluta d'identificabilità del dichiarante, non consente di attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto (cfr. in questo senso e da ultimo, TAR Sicilia, sez. Catania, n. 552 del 2013).

15.2. Pertanto anche il secondo motivo di ricorso incidentale risulta meritevole di accoglimento.

16. In terzo luogo, passando all'esame della censura svolta con riguardo al ricorso all'istituto della cooptazione operato dall'ATI ricorrente principale, il Collegio rileva che l'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 richiede, come rettamente osservato dal ricorrente incidentale, per poter partecipare alla gara quali imprese "cooptate", sia in presenza di impresa singola che di raggruppamento temporaneo di impresa (senza distinzione tra raggruppamenti verticali, orizzontali o misti), il rispetto di quattro condizioni rappresentate: a) dalla circostanza che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla singola impresa sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati; b) dalla circostanza che si associno "altre imprese", diverse da quelle che già costituiscano l'A.T.I.; c) che i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori; d) che la cooptata sia qualificata per "categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando" (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 211 del 2011).

16.1. Nella fattispecie in esame manca la condizione sub d), poiché SVEC, impresa mandante cooptata dell'ATI CCC, risulta qualificata per le categorie e gli importi prescritti dal bando, ai sensi dell'art. 92 (commi 1 e 2) del D.P.R. n. 207 del 2010, in base al quale articolo è necessario il possesso della attestazione SOA per le categorie previste dal bando, il possesso di una classifica per un importo non inferiore al 10% dell'importo dei lavori complessivi della categoria.

16.2. SVEC, infatti, considerata l'attestazione SOA prodotta in fase di gara (cfr. doc 3 del ricorrente incidentale) possedeva adeguata categoria (OG2) ed altrettanto adeguato importo di classifica (IV) per partecipare al raggruppamento in forma ordinaria e, quindi, non ricorrevano i presupposti per ricorrere validamente all'istituto della cooptazione.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, ed assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso incidentale merita pertanto accoglimento con conseguente improcedibilità del ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse.

18. Tuttavia, in considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine ad esse, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)